

COMUNE DI OLIVA GESSI
PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA SINDACALE

N.3
DEL 28-06-2010

REG. GEN. N. 3

COPIA

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

PREMESSO che l'A.S.L. di Pavia ha trasmesso con propria nota del 10.06.2010 prot. n. 48891, pervenuta al Comune di Oliva Gessi il 12.06.2010 al Prot. Ente n. 990-X/1, le disposizioni per il contenimento della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), pregando di predisporre specifiche ordinanze nei confronti degli insediamenti produttivi presenti nel territorio comunale e della cittadinanza;

RITENUTO necessario ordinare le misure comportamentali da tenere da parte di ciascun cittadino, nonché gli interventi di disinfestazione da attuare al fine di eliminare o quantomeno contenere la diffusione della zanzara tigre;

CONSIDERATA la sua potenziale pericolosità ed aggressività verso la popolazione;

RAVVISATA la propria competenza in materia di tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) ALLA CITTADINANZA:

(a) nei mesi primaverili ed estivi:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possono raccogliere e trattenere acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e, in generale, in tutti i sottovasi situati all'aperto dei **fili di rame** che risultano tossici per le larve di zanzara;
- pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre, ad intervalli di 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.).

(b) nei mesi invernali:

- svuotare e pulire accuratamente contenitori o recipienti posti all'esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta di acqua piovana, ecc.), allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti della zanzara;
- eseguire due interventi adulticidi a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro contro le eventuali femmine svernanti utilizzando le comuni bombolette spray normalmente presenti in commercio, nei seguenti luoghi:
 - cantine
 - locale caldaia
 - locali pompe di sollevamento
 - solaio
 - vasche settiche
 - camere di ispezione di rete fognaria

2) A DITTE, OFFICINE E/O AZIENDE CHE EFFETTUANO DETENZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DI COPERTONI:

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e con pubbliche affissioni sul territorio comunale, nonché sul sito internet istituzionale comunale www.comune.olivagessi.pv.it;

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni; nella determinazione della somma si terrà conto della gravità dell'infrazione.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura – U.T.G. di Pavia, al Comando Stazione Carabinieri di Casteggio, all'A.S.L. di Pavia - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Come disposto dall'art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che avverso
**ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 del 28-06-2010- Pag. 2 - COMUNE DI OLIVA
 GESSI**

la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
F.to ASCAGNI GIUSEPPE

**N. 146 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente ordinanza viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 29-06-2010 al 14-07-2010:

- mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Lì, 29-06-2010

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to REPOSSI ANTONIO

La presente ordinanza è copia conforme all'originale.

Lì, 29-06-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARPESELLA MATTEO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)